Sent. 573/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.80341 del registro di segreteria, dal Gen. XX (c.f. omissis), residente in omissis (omissis), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Strazza unitamente e disgiuntamente all'Avv. Antonio Martinelli, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale, in Roma Via Giuseppe Antonio Guattani n. 15;

CONTRO

Istituto Nazionale Previdenza Sociale rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

per la riliquidazione del trattamento

pensionistico, senza applicazione dell'art. 1 co.707 della legge 190/2014, con corresponsione di quanto dovuto, oltre spese legali ai difensori antistatari;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Udite all'udienza odierna le parti, l'Avv. Paola Federici, in sostituzione, per la ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. La ricorrente, già Generale dell'Arma dei Carabinieri, cessata per infermità e titolare di pensione privilegiata, trattamento calcolato con il sistema retributivo a decorrere dal 20-12-2013, con l'odierno ricorso ha chiesto il riconoscimento del diritto al ricalcolo del proprio trattamento pensionistico, senza la decurtazione prevista dal c.d. doppio binario, di cui all'art.1 comma 707 della legge 190/2014, ad avviso della ricorrente non applicabile ai militari, ritenendo comunque sussistere un diritto quesito. Nello specifico ha dedotto la natura "militare" del trattamento e invocato il messaggio Inps n. 1180 del 15 marzo 2016 che avrebbe escluso "le pensioni del comparto militare" da quelle destinatarie della normativa in

parola.

2. L’INPS si è costituito asserendo la correttezza dell’operato, consistente nel pagamento dell’importo più basso, risultante dal calcolo previsto dall’art. 1 co. 707 della legge 190/2014. Il messaggio INPS cui l’interessato fa riferimento, quale atto di indirizzo, precisava espressamente la natura provvisoria dell’esclusione, ma solamente in attesa dell’implementazione delle procedure informatiche, tant’è che con successivi messaggi interni l’INPS ha gradatamente esteso l’ambito operativo delle “procedure” di liquidazioni e in particolare per quanto concerne le pensioni pubbliche (nessuna esclusa) ciò è avvenuto con il messaggio INPS.HERMES.24/06/2016.0002817. Ha comunque sottolineato che in ogni caso nella norma primaria non si rinviene alcuna esclusione delle pensioni del comparto militare. Ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. In subordine, l’INPS ha eccepito in ogni caso il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.

3. All’odierna udienza, la difesa della ricorrente ha ribadito la non esattezza dei calcoli dell’INPS; l’Istituto previdenziale ha insistito nelle proprie

argomentazioni difensive.

4. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

5. La questione in esame concerne la pretesa riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato, in qualità di militare, senza applicazione dell’art. 1 co. 707 legge 190/2014.

6. Il ricorso non merita accoglimento.

Nel caso in esame difatti è stato applicato il disposto di cui alla Legge 190/2014, art. 1 comma 707 che così recita: “All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione,

integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa».

7. Il disposto normativo, in particolare, preclude la possibilità di maturare, con il sistema contributivo, un trattamento superiore a quello che sarebbe stato corrisposto con il sistema retributivo e si applica su tutte le pensioni liquidate o da liquidare, a decorrere dal 2 gennaio 2012, ai soggetti iscritti all'AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011. Nel messaggio INPS n. 1180/2016, l'Istituto ha illustrato le procedure di prima liquidazione delle pensioni a decorrere dal 1° gennaio 2015, alla luce del c.d. "meccanismo di doppio calcolo", scaturito in conseguenza dell'art. 1, co. 707 della citata legge 190/2014. Il menzionato comma 707 si applica su tutte le pensioni liquidate o da liquidare, a decorrere dal 2 gennaio 2012, ai soggetti iscritti all'AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, in possesso di

un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011. Per tali pensioni è stato disposto un secondo calcolo interamente retributivo effettuato dalla decorrenza originaria, oltre a quello previsto dall’art 24, comma 2 della Legge 214/2011. All’esito del doppio tipo di calcolo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è posto in pagamento l’importo meno favorevole dei due. In altri termini, nel caso in cui il calcolo effettuato ai sensi del comma 707 risulti vincente dalla decorrenza della pensione, il relativo importo viene perequato anno per anno ed impostato dal 1° gennaio 2015. Per i periodi precedenti tale data (l’interessata è collocata in pensione dal 20.12.2013) resta, invece, in pagamento l’importo calcolato ai sensi della Legge n. 214/2011”. Poiché la decorrenza della decurtazione è dal 2015, non si tratta di decorrenza anteriore alla legge e non sono incisi i ratei già corrisposti fino a tale data. Le uniche prestazioni escluse dalla norma sono le pensioni ordinarie di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222.

8. Tutto ciò considerato il ricorso è rigettato.

9. In ragione della soccombenza, le spese sono

liquidate a favore dell’INPS come da dispositivo.

Nulla per le spese di giudizio, stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

-rigetta il ricorso.

-condanna alle spese a favore dell’INPS ed a carico della ricorrente liquidate in € 500 (cinquecento//00). Nulla per le spese di giudizio.

Dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.12.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA